

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 150

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRAN- TINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA**

*Presentata il 26 giugno 1979*

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra parte politica non ha bisogno di alcuna giustificazione introduttiva, per chiarire le ragioni profonde e valide, e non soltanto le finalità immediate, di questa proposta di legge che esprime il tentativo di porre rimedio, almeno in parte, alle gravissime lacerazioni del tessuto costituzionale e ai pesanti attentati di contenuto sociale, oltre che etico e nazionale, che il cosiddetto « pacchetto » per l'Alto Adige ha provocato.

Non abbiamo bisogno di giustificazioni, perché nella polemica politica e poi, anzi soprattutto, nell'ampio dibattito che

si svolse in Parlamento su questo tema, nel 1972, la nostra parte ebbe a prevedere, con impressionante aderenza a quella che sarebbe stata la realtà, le conseguenze di una normativa speciale solo apparentemente intesa a stabilire rapporti pacifici tra i gruppi etnici e linguistici della provincia di Bolzano, ma in verità tendente a discriminare negativamente i cittadini di lingua italiana, riducendoli ad una minoranza progressivamente espropriata dei propri fondamentali diritti.

Dal 1972 ad oggi anche e persino quelle parti politiche che, in polemica spesso aspra contro di noi e le nostre

tesi, avevano inizialmente approvato ed esaltato il « pacchetto » come una democratica garanzia di eguaglianza nei diritti e nei doveri per tutti i cittadini dell'Alto Adige, si sono largamente dovuti ricredere; tanto che sono in corso aspri dibattiti sulla applicazione integrale del « pacchetto », talune clausole del quale, come per esempio quelle relative alla « proporzionale etnica », suscitano pesanti e quasi universali reazioni. Ad aggravare la situazione, sta il fatto che il Parlamento nazionale è stato praticamente privato, dal 1972 in poi, di ogni possibilità di intervento e di controllo, perché si è proceduto attraverso decreti presidenziali, sui quali esprime pareri una commissione in cui la opposizione non è nemmeno rappresentata.

Ecco perché ci sembra onesto, necessario, urgente, che il Parlamento italiano intervenga prima che sia troppo tardi; e che, invece di adottare quelle tattiche dilatorie che altri partiti suggeriscono al Governo e che servono soltanto ad aggravare i problemi, a suscitare tensioni, a screditare ulteriormente il nostro Paese sul piano internazionale, si abbia il coraggio di riesaminare l'intera questione, nei limiti in cui può esserlo ancora, nella unica sede competente, e con il sincero intento di stabilire davvero una convivenza giusta e pacifica, che sia di modello ai popoli di tutta Europa e non continui a rappresentare, invece, un mortificante esempio di ingiustizia e di discriminazione.

Ciò rapidamente premesso, passiamo all'esame degli articoli proposti, per meglio chiarire e definire l'intendimento con cui sono state modificate diverse norme.

Con l'articolo 1 intendiamo affermare la esigenza di non lasciare alla totale discrezionalità della provincia autonoma — come oggi avviene — la disciplina di una materia, come quella della toponomastica, alla quale sono legati interessi geografici e storici che devono considerarsi di carattere nazionale, vedi i nomi di città, di vallate, di monti, di fiumi, ed anche di persone che appartenendo al patrimonio

storico culturale della nazione debbono essere rispettati nella loro forma grafico-letteraria pur restando valido il principio del bilinguismo.

Con l'articolo 2 abbiamo inteso rimuovere una norma chiaramente incostituzionale — quella che prevede il requisito della residenza quadriennale per l'esercizio del diritto elettorale attivo — in quanto lede il principio sancito nell'articolo 3 della Carta fondamentale della nostra Repubblica che dichiara la pari dignità di ciascun cittadino indipendentemente da diversità di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni, di condizioni personali o sociali ed il principio stabilito nell'articolo 48 per cui tutti i cittadini, uomini e donne, senza altra distinzione che quella determinata dalle leggi ordinarie in merito all'età, sono elettori.

Di fronte alla chiara dizione della nostra Carta costituzionale è evidente che quanto sancito nell'ultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è senz'altro al di fuori se non anche contro il sistema voluto dai nostri costituzionalisti. Ricordiamo per esteso quanto ancor oggi dispone questa norma: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli regionali e provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza ».

A parte la farraginosità della norma la sua incostituzionalità è evidente in quanto condiziona il diritto di voto del cittadino alla durata o meno della sua

permanenza in un determinato posto, mentre il diritto di elettorato attivo è un diritto che inerisce alla persona con il raggiungimento della età prevista e può venire sospeso solo con sentenza del magistrato passata in giudicato e non anche essere rapportato alla durata della iscrizione nei registri della popolazione civile in uno o piuttosto che in altro comune.

L'articolo 3 che prevede la soppressione dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è la diretta conseguenza della soppressione prevista nel precedente articolo 2 in quanto l'articolo che ora si sopprime dispone: per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 25, cioè quello che si intende sopprimere.

Articolo 4. Il primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, risulta essere così formulato: « Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione ». Con le modifiche proposte si intende meglio chiarire il concetto e la portata della norma precisando che la quota di integrazione serve per far fronte « alle esigenze dello studio e della scuola e della conoscenza della lingua italiana e tedesca » al che naturalmente possono concorrere anche i comuni.

Articolo 5. Con questo articolo si prevede la soppressione completa dell'articolo 89 dello statuto concernente i ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano.

Attualmente il terzo e il quarto comma così dispongono: « I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza prese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei ruoli.

Questo principio della proporzionale etnica si pone, anch'esso, in stridente contrasto con il disposto costituzionale dell'articolo 3 che riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale rendendoli eguali davanti alla legge senza alcuna distinzione ed alla collegata norma dell'articolo 51, sempre della Costituzione, per cui tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza.

A parte il fatto che nella pratica applicazione della norma, oggi in vigore, si è dovuto lamentare uno specifico pregiudizio per il funzionamento di uffici e servizi pubblici, è bene ricordare che tale principio — che si risolve in un privilegio — non era neppure contemplato nell'accordo De Gasperi-Grüber e neppure nello statuto del Trentino-Alto Adige del 1948.

Che si tratti di un privilegio più che di una norma giuridica lo si può constatare nel fatto che una disposizione simile o analoga non è prevista né da leggi regionali né provinciali ma, in pratica, esso viene attuato nel tacito accordo dei partiti dell'arco costituzionale.

Riteniamo doveroso insistere sulla soppressione del citato articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in quanto assolutamente incostituzionale e viziato in ogni suo aspetto da una visione che travolge il sistema del nostro ordinamento amministrativo.

Articolo 6. L'attuale articolo 90 dice: « Nel Trentino-Alto Adige è istituito un Tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo ».

Si propone di sopprimere le parole « con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano » in quanto non si ri-

tiene costituzionale la previsione di un simile organo speciale perché, di per sé, la natura del Tribunale è già sufficiente ad assicurare ogni garanzia, senza distinzione di appartenenze territoriali o linguistiche.

Da notare che, a causa di questa previsione tutta particolare, nella regione Trentino-Alto Adige non è ancora entrato in funzione il Tribunale di giustizia amministrativa, istituito dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, con grave pregiudizio per i diritti e gli interessi dei cittadini dell'intera regione.

Preavvertiamo, sin d'ora che l'approvazione della modifica da noi proposta renderà necessaria una concomitante soppressione, nella ricordata legge del 6 dicembre 1971, n. 1034, là dove si prevede una sezione staccata per la provincia di Bolzano.

Appuntiamo questo particolare problema tecnico legislativo per memoria ai fini della discussione del provvedimento davanti all'Assemblea.

Con l'articolo 7 della nostra proposta di legge proponiamo la integrale soppressione dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, collegato con la previsione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano di cui al precedente articolo e che abbiamo inteso sopprimere.

A titolo di memoria facciamo presente che l'articolo 91, che va soppresso, ricordava che i componenti della sezione per la provincia di Bolzano dovevano appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici e che la metà dei componenti la sezione era nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano. Inoltre, per quanto concerneva la presidenza della sezione era prevista la successione nel tempo per un ugual periodo di un giudice di lingua italiana e di un giudice di lingua tedesca.

Riteniamo superfluo ricordare le altre norme contenute nell'articolo 91 in quanto esclusive al funzionamento interno della sezione autonoma di Bolzano.

Articolo 8. Anche questo articolo è una conseguenza diretta della modifica da noi proposta all'articolo 90 dello Statuto regionale perché sostituisce alle attuali parole: « dinanzi all'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa » con le parole: « dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa » facendo cadere ogni riferimento alla sezione autonoma di Bolzano.

Articolo 9. Analogamente nell'articolo 93 dello Statuto, per il doveroso coordinamento sono state soppresse le parole: « della autonoma sezione di Bolzano ».

Articolo 10. L'attuale articolo 99 dello statuto Trentino-Alto Adige è così formulato: « nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue ».

L'articolo va modificato perché, per quanto riguarda l'ufficialità della sola lingua italiana, la parificazione di quella tedesca a quella italiana altro non significa, almeno sul piano pratico, che entrambe sono lingue ufficiali.

Una simile applicazione della norma non solo appare illegittima ma è, all'atto pratico fonte continua di equivoci e di complicazioni. La conoscenza della lingua tedesca e l'uso che ne deve essere fatto non può rappresentare un privilegio ma deve essere ricondotta nell'ambito dei titoli culturali, quale condizione per l'accesso alle pubbliche carriere attraverso il normale criterio di selettività, verticale e orizzontale, che deve presiedere la scelta del personale di qualsiasi ente o ufficio.

A questo personale, prima di ogni altro requisito, devono essere anteposti quelli della capacità e della preparazione necessari per l'assolvimento dei compiti cui i singoli sono chiamati; capacità e preparazione che non possono essere subordinate alla conoscenza di una lingua, la quale pur con i suoi innegabili vantaggi, è estranea alla stragrande maggioranza della popolazione italiana che non la parla né la comprende.

Articolo 11. Le modifiche che con questo articolo intendiamo apportare all'articolo 100 dello Statuto si allineano alla nuova normativa fissata nell'articolo 99.

Oggi all'articolo 100 è detto che: « I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli ufficiali giudiziari... ».

Noi confermiamo questo principio ma riteniamo doveroso e necessario premettere le seguenti parole « fermo restando il dovere degli appartenenti alla minoranza di lingua tedesca di conoscere, quali cittadini italiani, la lingua ufficiale dello Stato di cui sono sudditi essi hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti... ».

A questo principio abbiamo aggiunto anche l'altro che ci sembra necessario soprattutto per superare determinate situazioni di fatto, che, a nostro giudizio sono qualcosa di più di un semplice malvezzo o di una scortesia.

Abbiamo inteso affermare che quando i cittadini di lingua tedesca sono in grado di esprimersi in lingua italiana, e coloro ai quali essi si rivolgono non conoscono la lingua tedesca, hanno il dovere di usare la lingua ufficiale dello Stato italiano.

Conseguentemente nel secondo comma abbiamo inteso precisare che nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali di questa provincia, la lingua tedesca può essere usata nei limiti indicati nel comma precedente.

Non meno importante ci sembra la innovazione che abbiamo inteso apportare all'ultimo inciso del terzo comma precisando che la corrispondenza ove sia avviata d'ufficio in lingua italiana dovrà svolgersi nelle forme della lingua dello Stato.

Infine al quarto comma abbiamo inteso precisare che negli atti destinati alle generalità dei cittadini, in quelli posti in essere dalle singole persone e destinati ad uso pubblico e negli atti diretti alla pluralità di uffici della provincia di Bolzano la lingua italiana e quella tedesca devono essere usate congiuntamente fermo restando che nell'ambiente delle strutture, degli uffici e degli ordinamenti militari, può es-

sere usata esclusivamente la lingua italiana.

In ogni caso nella compilazione di atti, documenti, iscrizioni pubbliche o altro il testo in lingua italiana deve precedere il testo in tedesco o in ladino.

Articolo 12. Con l'articolo 12 abbiamo proposto la sostituzione dell'articolo 101 dello Statuto precisando che nella provincia di Bolzano le pubbliche amministrazioni « possono » e non « debbono » usare nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca anche la toponomastica tedesca se la legge provinciale ne ha accertata l'esistenza e approvata la dizione.

Le modifiche apportate agli articoli 100 e 101 si ispirano a ragioni di principio che trovano il loro conforto nella Costituzione ed in criteri di pratica utilità che, alla luce dell'esperienza di un trentennio di autonomia si sono rilevati imprescindibili, soprattutto per il retto funzionamento degli uffici pubblici; ciò in definitiva si traduce in un vantaggio per la popolazione globalmente intesa.

Premesso che è fuori da ogni possibile discussione il diritto degli appartenenti della minoranza in lingua tedesca anche in conformità dei principi affermati nell'articolo 6 della Costituzione, di usare la propria lingua madre nei rapporti interni di gruppo, appare conforme ai doveri generali di un cittadino di uno Stato, specie se appartenente ad un gruppo minoritario, di conoscere e, conseguentemente, di usare la lingua ufficiale dello Stato nei rapporti esterni.

L'adempimento di tale dovere, per sua natura, non può porsi in contrasto con il diritto all'uso della propria lingua e tanto meno può ritenersi in contrasto con l'obbligo fatto allo Stato (articolo 6 della Costituzione e articolo 2 dello Statuto di autonomia) di tutelare o salvaguardare le caratteristiche etniche o culturali del gruppo, diritto che incontra i limiti naturali posti dalla conoscenza della stessa lingua da parte dell'interlocutore persona o ufficio che sia.

È evidente che non si può imporre ad alcuno l'obbligo di apprendere un'altra lin-

gua in quanto fra i doveri del cittadino non è compreso quello dell'apprendimento delle lingue straniere, anche se è auspicabile che un tale fatto sia attuato e favorito il più possibile come arricchimento culturale.

Il dovere di conoscere la lingua dello Stato comporta, ovviamente, anche quello di usarla. La conoscenza senza l'uso, quando questo è richiesto, non avrebbe senso.

L'adempimento di tale dovere risponde anche ad un'altra esigenza: quella di facilitare i rapporti tra popolazioni di lingue diverse, tra minoranza e maggioranza, che non può essere identificata nella parte stanziata, fra l'altro con carattere di minore stabilità rispetto all'altra nel territorio della provincia — per cui in pratica diventa minoranza — ma in quello dell'intero territorio nazionale.

A questa non si può chiedere la conoscenza della lingua tedesca, onde rendere possibili, attraverso l'uso di tale lingua, i rapporti con la minoranza tedesca: mentre tale possibilità si realizza, anche su di un piano umano (che a volte conta più di quello giuridico e formale) con l'uso di un'unica lingua che non può non essere quella della stragrande maggioranza della popolazione del territorio nazionale, che tutti i cittadini, di qualsiasi minoranza etnica essi siano, hanno il dovere di conoscere.

L'esperienza di trent'anni di autonomia in Alto Adige ha dimostrato non soltanto le difficoltà naturali dell'apprendimento della lingua tedesca da parte della popolazione di lingua italiana, dovute sia a fattori contingenti sia a fattori burocratici come mancanza o insufficienza delle necessarie strutture didattiche, ma anche la superfluità di un sistema di comunicazione, scritto ed orale, che appare basato non tanto su una necessità obiettiva quanto su un atteggiamento dettato da orgoglio di gruppo se non di razza, quando non addirittura a volontà di resistenza ad ogni forma di collaborazione con lo Stato e la sua popolazione.

Gli inconvenienti che hanno dato luogo nella vita pratica, l'obbligo del cosiddetto

« bilinguismo » (richiesto persino agli inservienti degli enti pubblici, ai netturbini, o agli anestesisti degli ospedali, tanto per citare i casi più recenti e clamorosi), sono stati tali da mettere spesso in crisi la funzionalità di importantissimi servizi pubblici, a tutto danno, ovviamente, degli interessi del cittadino singolo e della generalità. Per la mancanza di candidati bilingui sono andati deserti, recentemente alcuni concorsi pubblici statali, riservati all'Alto Adige, mentre nei posti non coperti in ruolo è stato mandato da altre provincie senza obbligo di conoscenza della lingua tedesca personale che allo stato impone oneri tre volte superiori a quelli normali.

Non è parlando due lingue diverse che si realizza e si facilita la comprensione, ma parlando la stessa lingua e, nel nostro caso, quella italiana.

Naturalmente la riforma proposta non esclude l'impegno dello Stato e degli enti pubblici locali, provincia autonoma in prima linea, a favorire con ogni mezzo l'apprendimento della lingua tedesca onde rendere possibili in futuro un livello di conoscenza di questa lingua pari a quello che gli appartenenti al gruppo linguistico tedesco debbono possedere della lingua italiana.

Se un giorno potrà avverarsi una situazione di intercambiabilità delle due lingue fra i due gruppi, quel giorno sarà salutato certamente come un avvenimento fausto di cui gli italiani potranno andare orgogliosi.

Ma fino a quando tale evento non si realizzerà è nell'interesse politico e morale di entrambi i gruppi e dello Stato, entro la cui unità politica l'autonomia deve attuarsi (articolo 1 dello Statuto), che l'uso della lingua italiana e della lingua tedesca sia temperato dalle esigenze primarie e pratiche della convivenza e non da eccessi di formalismo giuridico che a tali esigenze nuocciono gravemente.

L'autonomia ispirata a tali concetti non solo non contrasta con il compito che compete allo Stato italiano di salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico dei gruppi di lingua

tedesca, ma favorirà quei legami che devono avvincere, su un piano di lealtà e di fedeltà verso lo Stato il gruppo di lingua tedesca all'intera nazione italiana, legami che costituiscono il presupposto morale e politico dell'ordinamento autonomistico concesso all'Alto Adige che lo condizionano.

Articolo 13. Con questo articolo abbiamo sostituito l'attuale articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, restituendo per un elementare principio di maggior aderenza costituzionale la funzione che compete al Parlamento cioè quella di essere l'organo che adempie all'attuazione delle norme costituzionali anche allo scopo di controllarne l'attuazione stessa.

Col sistema sin'ora seguito, tanto con il primo che con il secondo Statuto, questo controllo veniva riservato esclusivamente al Consiglio dei ministri che in pratica si era sempre adeguato alle proposte della Commissione prevista in questo articolo 107 che abbiamo modificato.

Si è sostenuto, nell'interpretazione di tale norma e di quella che l'ha preceduta, cioè l'articolo 95 dello Statuto del 1948, che essa rappresenta una « delegazione legislativa » al Governo.

Ma se tale interpretazione poteva trovare una sua giustificazione per l'articolo 95 in quanto lo Statuto venne approvato dalla Costituente, quando cioè la normale attività legislativa si svolgeva per mezzo di decreti legislativi, essa non può più valere per l'attuale articolo 107 in quanto le modifiche allo Statuto sono state votate dal Parlamento dopo che la funzione legislativa dello Stato si era normalizzata.

È appena il caso di rilevare, poi, che con il sistema adottato dall'attuale articolo 107, ammesso che rappresenti vera-

mente una delega legislativa del Parlamento al Governo, si sarebbe violato lo articolo 76 della Costituzione il quale subordina tale tipo di delegazione alla « determinazione dei principi e criteri direttivi » che nel caso di specie, sono stati completamente omessi.

In tal modo non può negarsi che si è trattato di una delega in bianco vera e propria per di più in materia di altissimo interesse nazionale, delega che non è sostenuta da alcuna norma costituzionale ed anzi si pone in evidente contrasto con i principi della nostra Carta.

Il previsto aumento dei componenti della Commissione, così come da noi proposto nel nostro articolo 13 risponde ad esigenze di carattere pratico, derivanti soprattutto dalla mole di lavoro che meglio e più rapidamente potrebbe essere assolta con una articolazione in sottocommissioni o comitati.

Onorevoli colleghi riteniamo, con questa proposta di legge di aver presentato un complesso di norme innovative all'attuale Statuto per il Trentino-Alto Adige avendo presenti le esperienze non sempre positive effettuate in questi ultimi trenta anni.

Si tratta di norme che non vengono a ledere per nulla il diritto della minoranza etnica ma tendono, invece a fare abbassare quelle barriere che questa minoranza volutamente o inconsciamente ha elevato e sta elevando quasi il territorio del Trentino-Alto Adige dovesse essere parte avulsa dello Stato italiano e non anche regione dello Stato italiano con particolare autonomia per la popolazione autonoma ma sempre formata da cittadini italiani e pertanto obbligati al rispetto delle leggi dello Stato e alla convivenza civile con gli italiani che non conoscono e non parlano la lingua tedesca.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### ART. 1.

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« 2) toponomastica, fermi restando il rispetto dei nomi aventi interesse nazionale e storico e l'obbligo dell'uso congiunto della lingua italiana e di quella tedesca o della lingua italiana e di quella ladina nel territorio della provincia di Bolzano ».

### ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

### ART. 3.

L'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

### ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Per far fronte alle esigenze dello studio e della scuola e della conoscenza della lingua italiana e tedesca, cui anche i comuni possono concorrere, la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni stessi una quota di integrazione ».

### ART. 5.

L'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

## ART. 6.

L'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Nel Trentino-Alto Adige è istituito un Tribunale regionale di giustizia amministrativa, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo con particolare riferimento alle esigenze della provincia di Bolzano ».

## ART. 7.

L'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

## ART. 8.

L'articolo 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso ».

## ART. 9.

L'articolo 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Dalle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 90 del

presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano ».

ART. 10.

L'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« La lingua ufficiale della regione è quella italiana.

L'uso della lingua tedesca nella vita pubblica è garantito dalle norme del presente Statuto e da leggi speciali della Repubblica.

La conoscenza della lingua tedesca, a parità delle altre condizioni richieste, costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla carriera dello Stato, della regione, della provincia di Bolzano e di tutti gli enti pubblici aventi sede nella provincia di Bolzano.

Un'aliquota dei posti messi a concorso potrà essere riservata ai candidati che hanno superato l'esame di lingua tedesca e sono risultati idonei alle prove obbligatorie ».

ART. 11.

L'articolo 110 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il dovere degli appartenenti alla minoranza di lingua tedesca di conoscere, quali cittadini italiani, la lingua ufficiale dello Stato di cui sono sudditi, essi hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. Quando, tuttavia, si presume che i cittadini predetti siano in grado di esprimersi in lingua italiana, e coloro ai quali essi si rivolgono non conoscono la lingua tedesca,

essi hanno il dovere di usare la lingua ufficiale dello Stato.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano, e degli enti locali di tale provincia può essere usata la lingua tedesca nei limiti di cui al primo comma.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge in lingua italiana.

Negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici della provincia di Bolzano le due lingue vengono usate congiuntamente.

All'interno degli ordinamenti di tipo militare è usata la sola lingua italiana.

La lingua italiana deve precedere negli atti suddetti, come in qualsiasi altro atto o iscrizione pubblica, quella tedesca e quella ladina ».

#### ART. 12.

L'articolo 101 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche possono usare nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca se la legge provinciale ne ha accertata l'esigenza e approvata la dizione ».

#### ART. 13.

L'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Con legge ordinaria sono emanate le norme di attuazione del presente Statuto anche per le parti modificate con leggi suc-

cessive, avendo preventivamente sentita una commissione paritetica composta di 20 membri di cui 10 in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, tre del Consiglio provinciale di Trento, e tre di quello di Bolzano. Quattro componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla Commissione di cui al precedente comma è istituito uno speciale comitato per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta da 10 membri, di cui cinque in rappresentanza dello Stato e cinque della provincia. Uno dei rappresentanti dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco, due di quelli in rappresentanza della provincia devono appartenere al gruppo linguistico italiano.

La procedura per la eventuale revisione delle norme suddette è la medesima ».